

8604

Polizza SCHEDE AMMINISTRATIVA

AGENZIA PISA										NUMERO ARCHIVIO 146551000	
COD. AG 1/53163	COD. SUBAG 6	RAMO 19	NUMERO POLIZZA 174217023	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 8604	CLASSE 27	ESERCIZIO 2020	R. PR. 1	GRUPPI 1	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO POLIZZA 05/08/2020		SCADENZA POLIZZA 05/08/2021		SCADENZA PRIMA RATA 05/08/2021		CODICE RATEAZIONE 1 ANNUALE		DATA EMISSIONE 06/08/2020		SCADENZA VINCOLO	
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	COFDCI TIPO CLIENTE 2400		CODICE PAG 921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 02021830993	
ASD AERO CLUB ALBATROS - REGIONE BARBATO - 15011 ACQUI TERME AL											
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO						
572,60	0,00	572,60	127,40	700,00							
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE						
520,59	0,00	520,59	115,83	636,42							

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
UN PROCURATORE
AGENZIA
GENERALE
DI PISA

Polizza emessa il **06/08/2020**

Il premio della rata alla firma è stato pagato il **3/8/20**

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato
AGENZIA
GENERALE
DI PISA



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Sraingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 407111 - fax +39 051 396164

Capitale sociale e Erro: 2.031.456.336,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 009180701012 - P.IVA 03746840107 - R.E.A. 014169 - Società soggetta all'attività

di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. Italia, 00100 e fa parte

del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società a partecipazione in O.I.C. - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



8604

Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA 1/53163/19/174217023
AGENZIA PISA CODICE SUBAGENZIA 6

Contraente/Assicurato ASD AERO CLUB ALBATROS
Domicilio REGIONE BARBATO - 15011 ACQUI TERME - AL
Partita IVA 02021830993

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Polizza Agenzia di Pisa Centro Sostituisce la Polizza N° ..
Contraente A.S.D. Aero Club Albatros (Cod. Fisc./part. IVA) 02021830993
Domiciliata in Regione Barbato — 15011 Acqui Terme (AL)
Assicurato A.S.D. Aero Club Albatros (Cod. Fisc./part. IVA) 02021830993
Domiciliata in Regione Barbato — 15011 Acqui Terme (AL)
Durata dell'Assicurazione: dalle ore 24 del 05/08/2020 alle ore 24 del 05/08/2021 senza tacita proroga

Assicurazioni prestate :

1) responsabilità civile della scuola di paracadutismo A.S.D. Aero Club Albatros

Massimale

L'assicurazione vale fino al massimale di Euro 1.500.000,00 con sottolimito di € 300.000,00 per danni arrecati a persone/animali/cose per ogni sinistro .

Premio annuo minimo stabilito comunque acquisito:

Soluzione Unica di € 700,00 (di cui € 127,40 per imposta)

Regolazione premio come da tabella.

L'AGENTE

AGENZIA

DEFINIZIONI

GENERALE

DI PISA

Ai sottoriferiti termini si attribuisce il seguente significato:

Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.

1. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
1. **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
1. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
1. **Lanci speciali:** sono considerati speciali, così come definiti dalle vigenti norme di legge, i lanci in tandem, agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, da alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi di acqua pericolosi.
1. **Manifestazione aerea:** l'avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l'esibizione di apparecchi in volo.
1. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
1. **Organizzatore di manifestazioni aeree:** il soggetto che assume l'incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti autorità.
1. **Paracadutista:** la persona - titolare della licenza di cui all'art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa che effettua lanci da aeromobili in volo.

NUMERO POLIZZA	I/53163/19/174217023		
AGENZIA	PISA	CODICE SUBAGENZIA	6

1. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

1. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

1. **Società:** l'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;

- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).

Art. 3 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

I - dei danni verificatisi in occasione di:

- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
-
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
 - dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

II - dei danni causati da:

- trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 4 - Limiti territoriali

4.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa con l'esclusione dei Paesi soggetti all'Embargo O.N.U.

4.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

5.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le

NUMERO POLIZZA	1/53163/19/174217023	CODICE SUBAGENZIA	6
AGENZIA	PISA		

scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.

5.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti da specifica Clausola di regolazione del premio.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

6.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

7.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ..

7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

7.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 8 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

8.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

1.

1. Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

10.1 Qualora l'Assicurato sia un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

12.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

12.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Descrizione del rischio

1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato - nella sua qualità di scuola di paracadutismo - di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico dalla scuola medesima, da istruttori e/o allievi.

1.2 L'assicurazione comprende altresì:

Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA 1/53163/19/174217023
AGENZIA PISA CODICE SUBAGENZIA 6

- a. la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
- b. la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori o ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
- c. la responsabilità personale degli istruttori per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico.

Art. 2 - Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a. determinati da dolo dell'Assicurato;
- b. determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c. determinati da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
- d. determinati dall'esecuzione di tentativi di primato ;
- e. ~~asiste~~ che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Emesso in 3 esemplari Pisa li 05/08/2020

LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE

DI PISA

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 8 (Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)

Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).

IL CONTRAENTE

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 175.

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

AGENZIA

GENERALE

DI PISA

Il Contraente

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b)** sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c)** informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d)** consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e)** possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.